



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **73**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale in attuazione dell'articolo 26 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali.

Il giorno **27 Gennaio 2012** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'articolo 26 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, aggiunto dall'articolo 34 della legge provinciale n. 19 del 2009, dispone che “alla definizione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 46 bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, provvede la Provincia, ai sensi e con le modalità dell'articolo 13, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. Questi ambiti sono definiti dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di determinazione degli ambiti territoriali minimi per il restante territorio nazionale ai sensi dell'articolo 46 bis del decreto-legge n. 159 del 2007.”.

Il comma 2 dell'articolo 46 bis del citato decreto-legge dispone che con decreti ministeriali siano determinati degli “ambiti territoriali minimi” per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2011 sono stati individuati i predetti ambiti territoriali minimi (in totale 177) che, con riferimento al territorio della Provincia di Trento, risultano essere tre, denominati Trento 1, Trento 2 e Trento 3. L'individuazione dei comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale è stata tuttavia rinviata ad un successivo decreto ministeriale. All'articolo 4 del medesimo decreto è inserita una specifica disposizione di raccordo per le autonomie speciali, con la quale sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 ottobre 2011 - pubblicato il 28 ottobre 2011 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2011 - sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale. Anche in questo decreto è riportata, all'articolo 2, una disposizione di raccordo per le autonomie speciali di analogo tenore rispetto a quella contenuta nel precedente decreto attuativo della disciplina statale. Si è in tal modo concluso il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali minimi.

Nell'ambito delle potestà legislativa ed amministrativa spettanti alla Provincia di Trento, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare in materia di energia, ed espressamente riconosciute anche dai predetti decreti ministeriali, con il presente provvedimento si dà attuazione all'articolo 26 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in base al quale la Provincia individua gli ambiti territoriali minimi entro novanta giorni dalla data di determinazione dei medesimi ambiti a valere sul territorio nazionale, secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006. Tali modalità prevedono che all'individuazione degli ambiti territoriali si provveda mediante intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

Attraverso successivi confronti tra i rappresentanti della Provincia e la Commissione Speciale del Consiglio delle autonomie Locali competente per materia, si è definito il presente provvedimento.

Si è così deciso di individuare, per l'espletamento della gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas, un unico ambito territoriale rappresentato dall'intero territorio provinciale, con l'eventuale aggiunta del Comune di Bagolino, per una serie di considerazioni di tipo tecnico-economico, che sono peraltro perfettamente in linea con le motivazioni che stanno alla base della norma nazionale stessa, secondo quanto di seguito specificato.

1. Innanzitutto è lo stesso d.m. 19 gennaio 2011 che all'art. 3, comma 2, riprendendo quanto disposto dall'art. 46 bis della legge n. 222 del 29 novembre 2007, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisca misure volte ad incentivare l'aggregazione di ambiti territoriali minimi con meno di 100.000 clienti. Dall'articolo emerge la chiara intenzione del Ministero di favorire ambiti medio-grandi.

In Trentino, il numero complessivo di utenze del mercato del gas ammonta a circa 165.000. È pertanto facile rilevare come, con la divisione in tre ambiti, il numero medio di clienti per ambito sarebbe compreso tra 50.000 e 100.000. In questo senso, promuovendo l'ambito unico, la Provincia recepisce le indicazioni della norma nazionale che vede come positiva la realizzazione di ambiti di dimensione maggiore di 100.000 clienti.

Questa osservazione rimane valida anche considerando, anziché i clienti effettivi, quelli potenziali. La valutazione di questi ultimi è stata effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle sue proposte per l'individuazione dei bacini ottimali d'utenza, sulla base di tassi stimati di penetrazione del gas naturale sul totale della popolazione, assumendo in particolare per il nord Italia il valore del 45%. Nel caso del Trentino, il numero di clienti potenziali risulta pertanto di circa 235.000, dato peraltro molto ottimistico e in ogni caso comunque insufficiente a creare tre ambiti con più di 100.000 clienti.

L'art. 2, comma 4, del d.m. 19 gennaio 2011 riserva alla facoltà degli enti locali l'accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della gara, ovvero prevede che la gara unica possa essere estesa a due o più ambiti confinanti previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati: la possibilità di svolgere un'unica gara sui tre ambiti provinciali viene, quindi, già a prefigurarsi nello stesso decreto.

Non deve inoltre essere dimenticato che il territorio provinciale è stato diviso in tre ambiti sul finire dell'iter di definizione degli Ambiti Territoriali Minimi, sulla base di un criterio che è stato aggiunto in seguito alle osservazioni emerse nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e che prevedeva l'opportunità di introdurre un limite di 50 sul numero massimo dei comuni presenti in un ambito minimo, al fine di semplificare e accelerare nella prima fase delle gare le operazioni di aggregazione degli enti locali.

Il criterio appare tuttavia poco significativo se applicato al territorio provinciale, che presenta un numero di comuni molto elevato (217) a fronte di valori modestissimi sia per quanto riguarda il numero medio degli abitanti di ciascun comune, sia per la loro estensione territoriale media. Peraltro, va detto che anche parziali aggregazioni o associazioni intercomunali possono dar luogo a problematiche, ove il territorio di qualche comune avesse a ricadere in ambiti diversi, con gestori diversi, in contrasto con il principio che sull'intero territorio comunale non possa esserci che un solo gestore. Inoltre, le regole che, a livello nazionale, hanno ispirato la creazione dei tre ambiti per la provincia di Trento - "regole" che, devono tener conto anche della dislocazione delle reti del gas - non seguono certamente suddivisioni amministrative o criteri "geografici", talché anche i territori di alcune Comunità si trovano

ricompresi parte in un ambito e parte in un altro. Anche questo è in contrasto con uno dei criteri di definizione degli ambiti riportato nel d.m. 18 ottobre 2011, il quale prevede che i comuni della stessa area tipica in cui già esistono rapporti di collaborazione vadano inseriti nel medesimo ambito. Più in generale, per la realtà della Provincia di Trento, i concetti di contiguità territoriale e di facilità di comunicazione stradale, che sono due dei criteri assunti per l'individuazione dei comuni facenti parte di uno stesso ambito, sembrano piuttosto relativi e comunque inadatti a definire aree omogenee che possano configurare gli ambiti indicati nella norma nazionale. Anche in questo caso, l'ambito unico provinciale permette di superare queste incongruenze.

Caso particolare è costituito dal Comune di Bagolino che, pur appartenendo alla Provincia di Brescia, viene ricompreso dalla norma statale nell'ambito "Trento 3", dal momento che l'abitato di Ponte Caffaro è interconnesso con Storo tramite la centrale di prelievo di Darzo.

Con la costituzione dell'ambito unico provinciale, nulla impedisce a che il Comune di Bagolino venga mantenuto di conseguenza nel medesimo unico ambito provinciale, previo parere favorevole del Comune stesso.

È poi necessario precisare che, per esigenze tecniche di esercizio, nel corso del 2011, sono stati eseguiti lavori di potenziamento della cabina REMI, ubicata nel Comune di Civezzano, che alimenta l'impianto "Ambito di Bedollo", mentre sono in fase di realizzazione i lavori per l'interconnessione dello stesso impianto con quello denominato "Trento". I lavori di interconnessione saranno ultimati nei primi mesi del 2012, con la costituzione quindi di un nuovo unico impianto. Con questa operazione verrebbero a trovarsi interconnessi comuni appartenenti ad ambiti differenti ("Trento 1" e "Trento 2"), in aperto contrasto con il primo criterio di definizione degli ambiti contenuto nelle premesse del d.m. 19 gennaio 2011. Questa operazione di interconnessione, inoltre, individua un impianto con un numero di clienti prossimo a 70.000. I clienti rimanenti sul resto del territorio provinciale risultano pertanto meno di 100.000, insufficienti comunque a garantire altri due ambiti. Ciò depone per dimostrare che, a lavori eseguiti e nell'applicazione dei criteri stabiliti, i tre ambiti previsti per il territorio della Provincia di Trento a livello statale sarebbero comunque ridotti a due.

2. Sotto un profilo più propriamente tecnico-economico, un aspetto fondamentale da considerare nella definizione dei bacini ottimali d'utenza è sicuramente l'osservazione della complessa realtà territoriale della Provincia di Trento e quindi la necessità di salvaguardare i principi di equità e di perequazione territoriale nella formazione delle ipotesi astratte di ambito. In altre parole va tenuta presente la particolare conformazione territoriale e orografica provinciale, unita all'attuale sviluppo delle reti, che vede la presenza di zone ben servite e intensamente antropizzate (Valle dell'Adige, Vallagarina, Alto Garda, Valsugana) e che garantiscono quindi un valido ritorno economico per gli operatori e zone, al contrario, di difficile penetrazione, periferiche e scarsamente abitate e che, dunque, non risultano molto appetibili da un punto di vista industriale, visti gli elevati costi di investimento. La Valle dell'Adige, in particolare, costituisce nel d.m. 18 ottobre 2011 un ambito a sé, garantendo ricavi di gran lunga superiori a quelli degli altri due ambiti, dal momento che presenta una concentrazione molto importante d'utenza. Risulta perciò indispensabile individuare un ambito unico a livello provinciale che garantisca al vincitore della gara risorse sufficienti per eseguire lo sviluppo delle reti nelle zone che la stazione appaltante indicherà, nonché consenta piani di sviluppo

adeguati e capacità di programmare un complessivo miglioramento del servizio anche in zone oggettivamente difficili e non remunerative.

Non bisogna inoltre dimenticare che l'ipotesi ministeriale di suddivisione del territorio provinciale in tre ambiti frazionerebbe l'attuale organizzazione del servizio della distribuzione del gas che, all'attualità, è caratterizzata da una gestione unitaria di circa l'85% dei clienti complessivi provinciali, distribuiti su 105 comuni (su 125 complessivamente serviti – Dati AEEG dicembre 2011). Ciò sarebbe in contrasto con quanto insegna l'esperienza della gestione dei servizi pubblici locali a carattere imprenditoriale, quale quello in questione, che individua nelle aggregazioni degli operatori e nelle relative economie di scala le carti vincenti per garantire un buon livello di servizio agli utenti. Il servizio di distribuzione del gas, infatti, è un'attività "capital intensive": per consentire un ritorno economico nel medio-lungo periodo, a fronte di un investimento notevole da effettuare oggi, le aziende devono essere mediamente grandi. Ciò è stato dimostrato anche con riferimento ad un altro servizio pubblico che presenta analogie con quello di distribuzione del gas metano, vale a dire quello della distribuzione di energia elettrica, che è stato oggetto di uno studio economico-organizzativo agli inizi degli anni 2000. Gli esiti dello studio sono stati posti alla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 882/2003, che approva il piano provinciale della distribuzione elettrica attualmente in vigore, e che individua una dimensione organizzativa ottimale con un bacino di utenza provinciale.

A favore di una maggiore dimensione dell'ambito, e quindi anche dell'operatore che espleta il servizio, giocano anche ulteriori fattori.

Un ambito di maggiori dimensioni implica anche un maggiore esborso per l'acquisizione delle reti non ancora ammortizzate da parte degli operatori concorrenti; si hanno quindi maggiori garanzie che il vincitore della gara sia una realtà industriale consolidata e forte, dotata di adeguate capacità imprenditoriali, manageriali e finanziarie, a tutto vantaggio della qualità e sicurezza del servizio. Da stime preliminari, risulta che il valore residuo complessivo degli impianti di distribuzione del gas in Provincia di Trento ammonta ad alcune centinaia di milioni di euro, al netto dei contributi pubblici.

Sul fronte occupazionale, il d.m. 21 aprile 2011 fornisce disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas. In particolare è previsto che il personale del distributore uscente addetto alla gestione degli impianti, e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto, sia soggetto al passaggio diretto e immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento. Tale numero di addetti deve soddisfare la verifica di congruità che prevede un numero di punti di riconsegna gestiti per ciascun addetto non minore di 1500: si fa rilevare come questa condizione possa rappresentare un problema nel caso dei tre ambiti piuttosto che nel caso di un unico ambito.

Risulta inoltre evidente che l'espletamento di una gara su di un unico ambito provinciale comporta costi inferiori rispetto a quelli che dovrebbero essere sostenuti nel caso di tre gare su altrettanti ambiti territoriali.

3. Le giustificazioni tecnico-economiche descritte al precedente punto 2, che individuano l'intero territorio provinciale quale ambito ottimale per l'espletamento della gara per l'assegnazione della concessione dodecennale per la distribuzione del gas naturale, appaiono perfettamente coerenti anche con quanto riportato nella parte

introduttiva del citato d.m. 19 gennaio 2011, laddove vengono descritte le seguenti linee-guida per la definizione degli ambiti:

- da studi specifici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas emerge la presenza di economie di scala significative nel servizio distributivo, con la massimizzazione degli effetti positivi per un numero di clienti serviti pari a 300.000, considerando sia i costi della gestione tecnica delle reti, sia i costi delle funzioni centrali; e fino a 100.000 clienti, qualora si considerino invece i soli costi di gestione tecnica delle reti (da questo punto di vista, quindi, la dimensione dei tre ambiti stabiliti per la Provincia di Trento dalla norma statale non è ottimale, avendo questi un bacino di utenza inferiore ai 100.000 clienti; in altre parole, da questi studi si evince che la realtà trentina è piccola, e dunque non è economicamente conveniente dividerla ulteriormente);
- l'aumento della dimensione degli ambiti contribuisce a favorire l'efficiente sviluppo del servizio, a ridurre i costi della distribuzione, nonché quelli relativi allo svolgimento delle gare;
- un ambito di dimensioni comparabili a quello provinciale è in grado di recepire al meglio le specificità territoriali, garantendo al settore della distribuzione del gas maggiore efficienza e riduzione dei costi.

Preso quindi atto del quadro giuridico generale ed evidenziate le considerazioni tecnico-economiche in ordine alla migliore organizzazione del servizio di distribuzione del gas naturale, con riferimento alle prospettive e alle caratteristiche di sviluppo della comunità trentina relativamente alla qualità della vita e dell'ambiente, come individuate nel PUP e nel Programma di sviluppo, nonché nei paralleli Piani di settore, sulla base delle competenze attribuite alla Provincia, come anche riconosciute dagli artt. 4 del d.m. 19 gennaio 2011 e 2 del d.m. 18 ottobre 2011 e con riferimento all'espletamento delle gare ed alla successiva organizzazione del servizio in parola nella Provincia di Trento, si propone:

- di individuare un unico ambito territoriale a livello provinciale;
- di confermare che all'ambito territoriale così definito appartengono tutti i comuni della Provincia di Trento. Al medesimo ambito è aggregato anche il comune extra provinciale di Bagolino (BS), come individuato nel d.m. 18 ottobre 2011 dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: allo scopo è necessario acquisire il parere favorevole del Comune in questione;
- di far propria la disciplina relativa all'indizione delle gare d'ambito, all'affidamento e alla durata della concessione nel primo periodo di assegnazione del servizio, stabilita dal d.m. 19 gennaio 2011 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
- di demandare ad un successivo provvedimento l'individuazione e le tempistiche per l'attivazione della stazione appaltante, una volta approvati il bando di gara tipo ed i criteri di aggiudicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;
- visto il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia);
- visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta);
- visto della legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge Marzano);
- vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 46 bis);
- vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 ed in particolare l'art. 30, comma 26;
- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale del 19 gennaio 2011, in particolare l'articolo 4;
- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 aprile 2011;
- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale del 18 ottobre 2011, in particolare l'articolo 2;
- visto il parere del Consiglio delle autonomie locali Prot. n. 0000101 di data 25 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale, n. 3 del 2006;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- 1) di individuare - per le ragioni in premessa indicate ed ai sensi dell'art. 26 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 - un unico "ambito territoriale minimo" per lo svolgimento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale, rappresentato dall'intero territorio provinciale con l'eventuale aggiunta del Comune di Bagolino (BS);
- 2) di prendere atto che i comuni rientranti nell'ambito di cui al punto 1) sono tutti i comuni della Provincia di Trento, nonché il Comune extra provinciale di Bagolino (BS), previa l'acquisizione del parere favorevole del Comune medesimo;
- 3) di autorizzare il Presidente della Provincia o suo delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa per quanto disposto nel presente, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie.
- 4) di far propria, non appena approvata dai relativi organi dello Stato, la disciplina relativa all'indizione delle gare d'ambito, all'affidamento e alla durata della concessione per la distribuzione del gas naturale nel primo periodo di assegnazione del servizio, stabilita con il decreto di data 19 gennaio 2011 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

- 5) di demandare ad un successivo provvedimento l'individuazione e le tempistiche per l'attivazione della stazione appaltante, una volta approvati il bando di gara-tipo ed i criteri di aggiudicazione da parte del Ministero dello sviluppo economico.

RB